

VERBALE DI GARA

VERBALE N. 2

PROCEDURA APERTA, CON CARATTERE DI URGENZA, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (TASI-TARI-IMU-TARES) E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI (SERVIZIO IDRICO) DEL COMUNE DI FARA IN SABINA.

CIG: 8600241762

Importo complessivo stimato della concessione € 452.008,24 - valore a base di gara 6% sulle somme effettivamente riscosse

Criterio di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 19 del mese di marzo alle ore 15:00 si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 con determinazione CEV n. 13/2021 del 03/03/2021, ai fini degli approfondimenti in merito a quanto emerso dall'analisi dei PEF nel corso della seduta pubblica dell'11.3.2021.

Sono presenti i seguenti componenti, che hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e cause di astensione ai sensi della vigente normativa:

<i>Nominativo</i>	<i>Ruolo</i>
Avv. Maria Voccia De Felice	Presidente
dott. Lucio Questori	Componente
dott. Giorgio Bonaldo	Componente

RICHIAMATE, QUI, LE PREMESSE GIA' CONTENUTE NEL VERBALE N. 1 DEL 05/03/2021 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

E RICHIAMATI:

- i verbali di gara n. 1 del 16/02/2021 e n. 2 del 22/02/2021 relativi all'esame della documentazione amministrativa, da cui si evince l'ammissione alla successiva fase di gara di tutti i concorrenti partecipanti;
- il verbale di gara n. 3 del 05/03/2021 relativo all'apertura in seduta pubblica della documentazione tecnica per la verifica formale della presenza della stessa;
- il verbale di gara n. 4 dell'11/03/2021 relativo all'apertura, in seduta pubblica, dell'offerta economica

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella documentazione di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Commissione giudicatrice, alla luce delle criticità emerse in sede di valutazione dei PEF presentati dalle ditte CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. e I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL, considerato che:

a) l'art. 17 del disciplinare precisa che l'offerta economica è composta da:

1) Il PEF che *"deve dimostrare l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo della concessione, il ritorno economico dell'investimento, risultanti dagli elementi oggetto dell'offerta del concorrente"*

2) il ribasso percentuale.

Quindi, il PEF è chiaramente parte integrante dell'offerta economica, anche se il punteggio, poi, viene ad essere determinato solo dal ribasso percentuale.

b) l'art. 21 del disciplinare prevede la valutazione dell'offerta economica nel suo complesso e quindi, ovviamente, anche del PEF)

c) l'art. 22 del disciplinare, nel richiamare il d. lgs. 50/2016 sugli appalti, in particolare l'art. 97, comma 6, ult. periodo, prevede che la stazione appaltante valuti la congruità dell'offerta, oltre nei casi previsti dal comma 3 (offerta anomala), *"in ogni altro caso in cui in base ad elementi specifici l'offerta APPAIA anormalmente bassa"*, prevedendo, altresì, all'ultimo periodo dell'art. 22 del disciplinare, che il RUP escluda le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili. La norma, quindi, attribuisce un potere discrezionale di valutazione delle offerte svincolato dalle ipotesi nominativamente individuate.

Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, esaminata da questa Commissione, ha avuto modo di affermare (fra tante) che la funzione del PEF è quella di dimostrare la concreta capacità del concorrente di poter eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale *"attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico - finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo: il che consente all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione stessa (cfr. Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144 e Cons. Stato, sez. V, 13.04.2018 n. 2214)"*.

Il PEF, quindi, è un documento che rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale, con la funzione di giustificare la sostenibilità dell'offerta e ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, necessaria a dimostrare che l'impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2010, n. 653).

Alla luce di quanto sopra

La Commissione ritiene opportuno, a questo punto, ammettere alla fase successiva le ditte partecipanti

- CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A., P. IVA 05863840962;
- I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL, P. IVA 01062951007;
- SAP SRL, P. IVA 01691650566;

e, quindi, procedere alla formazione della graduatoria, ferma la successiva eventuale valutazione del RUP sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte economiche, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo.

La Commissione alle 17,30 del 19/03/2021 dichiara conclusa la seduta riservata.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di n. 2 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Presidente Avv. Maria Voccia De Felice

Componente dott. Lucio Questori

Componente dott. Giorgio Bonaldo